

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 269 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Ciccioni, Livi, Borroni, Assenti, Putzu, Marinelli, Elezi, Menghi, Serfilippi, Rossi, Lupini, Bilò, Marinangeli, Latini, Cancellieri, Pasqui, Baiocchi, Marozzi

## INTERVENTI A TUTELA DEI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA CELIACA

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è volta al rafforzamento delle tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca, allo scopo di migliorarne le condizioni di vita. La celiachia è una patologia sociale oggi sempre più diffusa che riguarda circa l'1% della popolazione. La celiachia è un'intolleranza alimentare permanente al glutine la cui unica terapia, ad oggi, considerabile valida e sicura è una dieta rigorosamente senza glutine. L'ingestione di glutine nei soggetti celiaci provoca un danneggiamento dei villi della mucosa intestinale con un conseguente malassorbimento dei nutrienti che può portare a carenze anche importanti nei vari distretti dell'organismo determinando patologie spesso gravi. In questi ultimi anni, visto anche il notevole incremento del numero dei soggetti celiaci, è aumentata l'esigenza di reperire facilmente preparazioni alimentari senza glutine, in particolar modo nel settore della ristorazione pubblica e collettiva.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta.

L'articolo 2 indica le modalità di attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 definisce i criteri minimi per l'adozione da parte della Giunta regionale di linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca.

L'articolo 4 istituisce l'elenco regionale degli operatori del settore alimentare che somministrano alimenti o prodotti senza glutine.

L'articolo 5 costituisce il comitato a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca e ne delinea le funzioni.

L'articolo 6 contiene le disposizioni finali relative agli adempimenti necessari all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 contiene la clausola valutativa degli effetti degli interventi.

L'articolo 8 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria.